

Atto del Presidente n. 9 del 30/01/2020 Classificazione: 07-04-02 2019/3

Oggetto: F.A.M. S.R.L. - PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE

COMPORTANTE RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. A14 BIS LR

20/2000 PER L'AREA SITA IN FAENZA, VIA PASOLINI, LOC. GRANAROLO FAENTINO.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto...... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 13/03/2019 (ns PG 6724) con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi per il giorno 09/04/2019 ed ha trasmesso la documentazione relativa al progetto di ampliamento di attività produttiva esistente comportante richiesta di variante urbanistica ai sensi dell'art. A14 bis LR 20/2000 per l'area sita in Faenza, Via Pasolini, loc. Granarolo Faentino.

VISTE le nota dell'Unione della Romagna Faentina con le quali è stata trasmessa documentazione integrativa relativa al procedimento in oggetto, indicate nella Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A), di cui l'ultima è stata assunta agli atti della Provincia con PG n. 29950 del 17/12/2019;

VISTA la nota del SAC ARPAE di Ravenna del 24.01.2020 Ns PG. 1969/2020 con la quale è stato trasmesso alla Provincia il referto istruttorio ai fini VAS;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 27/01/2020 (ns PG 2147) con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi per il giorno 31/01/2020.

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (...)

VISTA la L.R. n. 20 del 24.03.2000 e s.m.i. che all'art. A14-bis "Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive" prevede che:

- "I Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.
- 2 Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.
- 3 L'esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. L'amministrazione comunale provvede all'immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni.
- 4 Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto."

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone:

La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:

a) (....)

b) (....)

c) (....)

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31.10.2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione Territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone

- 1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A14 bis L.R. 20/2000 e s.m.i., riguardante il progetto di ampliamento di attività produttiva esistente da realizzarsi in un'area sita in Faenza, Via Pasolini, loc. Granarolo Faentino;
- 2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A14 bis L.R. 20/2000 e s.m.i., riguardante il progetto di ampliamento di attività produttiva esistente da realizzarsi in un'area sita in Faenza, Via Pasolini, loc. Granarolo Faentino. Il presente parere è subordinato all'ottemperanza delle "raccomandazioni" di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE SAC Ravenna con nota ns. PG 1969 del 24.01.2020 e riportate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione;

- 3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione;
- 4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
- 5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina;
- 6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rispetto dei termini di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi indetta dall'Unione della Romagna Faentina.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione territoriale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 avente ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020, relativo all'approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 - esercizio 2020;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Arch. Fabio Poggioli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 022102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

- 1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata ai sensi dell' art. A14 bis L.R. 20/2000 e s.m.i., riguardante il progetto di ampliamento di attività produttiva esistente da realizzarsi in un'area sita in Faenza, Via Pasolini, loc. Granarolo Faentino;
- 2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata ai sensi dell' art. A14 bis L.R. 20/2000 e s.m.i., riguardante il progetto di ampliamento di attività produttiva esistente da realizzarsi in un'area sita in Faenza, Via Pasolini, loc. Granarolo Faentino. Il presente parere è subordinato all'ottemperanza delle "raccomandazioni" di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE SAC Ravenna con nota ns. PG 1969 del 24.01.2020 e riportate al punto b. del "Constatato" della Relazione allegato A) al presente Atto;

- **3.** DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della Relazione allegato A) al presente Atto;
- **4.** DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
- **5.** DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina;
- **6.** DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019;

ATTESTA

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2019-2021 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ai fini del rispetto dei termini di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi indetta dall'Unione della Romagna Faentina

IL PRESIDENTE Michele de Pascale (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stan	npa)		
		D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, compostente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.	a di n
Ravenna,		Nome e Cognome Qualifica Firma	



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA

F.A.M. S.R.L. - progetto di ampliamento di attività produttiva esistente comportante richiesta di variante urbanistica ai sensi dell'art. A14 bis LR 20/2000 per l'area sita in Faenza, Via Pasolini, loc. Granarolo Faentino.



IL SERVIZIO TERRITORIO

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

VISTA la L.R. n. 20 del 24.03.2000 e s.m.i. che all'art. A14-bis "Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive" prevede che:

- "1 Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.
- 2 Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.
- 3 L'esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. L'amministrazione comunale provvede all'immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni.
- 4 Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto."

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:

a) (....)

b) (....)

c) (....)

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 3065 in data 28.02.1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 94 in data 01.02.2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna e sua successiva variante approvata dallo stesso organo regionale con deliberazione n. 2663 del 3.12.2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 6 giugno 2005, con la quale è stato adottato l'adeguamento del vigente PTCP della Provincia di Ravenna ai contenuti della L.R. 20/2000, controdedotto e definitivamente approvato dallo stesso organo con deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006;

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato sul Supplemento Speciale della G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, entrato in vigore quindi il 13 febbraio 2008;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31.10.2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 13/03/2019 (ns PG 6724) con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi per il giorno 09/04/2019 ed ha trasmesso la documentazione relativa al progetto di ampliamento di attività produttiva esistente comportante richiesta di variante urbanistica ai sensi dell'art. A14 bis LR 20/2000 per l'area sita in Faenza, Via Pasolini, loc. Granarolo Faentino.

VISTA la nota del Servizio Programmazione Territoriale della Provincia di Ravenna del 21/03/2019 (ns PG 7484), con la quale è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 15/04/2019 (ns PG 9960) con la quale ha trasmesso il verbale della prima seduta di conferenza di servizi tenutasi il 09/04/2019 con allegate le note presentate dagli Enti preposti.

VISTE le note dell'Unione della Romagna Faentina Prot. n. 15441 e n. 15442 del 13/06/2019 ha convocato la conferenza dei servizi ed ha trasmesso la documentazione aggiornata ed integrata relativa al procedimento in oggetto.

VISTA la nota del Servizio Programmazione Territoriale della Provincia di Ravenna del 03/07/2019 (ns PG 17382).

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina Prot. n. 18701 del 18/07/2019, ha trasmesso il verbale della seconda seduta di conferenza di servizi tenutasi il 09/07/2019 con allegate le note presentate dagli enti preposti.

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina Prot. n. 18851 del 19/07/2019, comunica l'avvio del procedimento di pubblicazione sul BURERT in data 07/08/2019.

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina Prot. n.24386 del 10/10/2019 che attesta che il progetto è stato è pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente per 60 giorni consecutivi, dal 07/08/2019 al 06/10/2019, dà inoltre atto che esaurito il periodo di pubblicazione non risultano agli atti presentate osservazioni.

VISTE le nota dell'Unione della Romagna Faentina Prot. n. 27327 del 18/11/2019, n. 29932 del 16/12/2019, n. 29950 del 17/12/2019 con le quali è stata trasmessa documentazione integrativa relativa al procedimento in oggetto.

VISTA la nota del SAC ARPAE di Ravenna del 24.01.2020 Ns PG. 1969/2020 con la quale è stato trasmesso alla Provincia il referto istruttorio ai fini VAS;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 27/01/2020 (ns PG 2147) con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi per il giorno 31/01/2020.



PREMESSO:

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5761/17 del 22.01.2010;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 31.03.2015 ha approvato con deliberazione n° 11 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 30.11.2016 ha approvato con deliberazione n° 56 la variante n. 2 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza.

CONSTATATO:

CHE il progetto presentato interessa un'area localizzata a Granarolo Faentino in via Pasolini e prevede la realizzazione di di un capannone, di mq. 2.700 circa, adibito ad uso produttivo in ampliamento all'insediamento produttivo esistente.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di Valsat riporta un apposito paragrafo denominato "Verifica di conformità a vincoli e prescrizioni".

In riferimento al PTCP, si riscontra che l'area in esame è classificata come zona di tutela dell'impianto storico della centuriazione, pertanto ricade nel vincolo di cui all'Art. 3.21.B lettere c e d del PTCP riportato di seguito.

La fascia posta in fregio alla S.P. n. 8 è classificata come zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 3.19 PTCP).

Al riguardo, si prende atto che l'ampliamento dell'insediamento esistente non altera gli elementi della centuriazione esistenti; così come il tombinamento dello scolo consorziale Rio Fantino sarà puntuale e limitato alla realizzazione del passo carrabile.

In riferimento all'art. 3.19, si dà atto che l'area in oggetto è già compresa nel Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Faenza come *ambito per nuovi insediamenti produttivi comunali - PRG (Art. 5.2)*, e pertanto si ritengono soddisfatte le condizioni di cui al c.11 dell'art. 3.19 in quanto già valutate in sede di PSC.

L'intervento in esame riguarda un' area che ricade tra gli "Ambiti per nuovi insediamenti produttivi sovracomunali", così come classificati dal PSC del Comune di Faenza e la cui attuazione è subordinata all'approvazione del Piano Operativo Comunale. Nelle more dell'approvazione del POC, il RUE consente l'attuazione delle previsioni del PRG, che nel caso in esame individua la scheda n.60, da attuarsi attraverso un Piano Particolareggiato riferito ad un ambito più ampio rispetto a quello interessato dal Progetto.

Pertanto, in assenza del POC e dello strumento attuativo previsto dal PRG, il progetto viene presentato in variante alla pianificazione comunale.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Arpae - Struttura Autorizzazioni e concessioni di Ravenna, con nota Ns PG 1969 del 24.01.2020 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

Tenuto conto della Pratica di VALSAT - Progetto di ampliamento di attività produttiva esistente, ditta FAM Srl ,comportante richiesta di variante urbanistica ai sensi dell'art. A14 bis LR 20/2000 per l'area sita in Faenza, Via Pasolini, loc. Granarolo Faentino, trasmessa dal Settore Territorio dell'Unione della Romagna Faentina con nota Prot. n. 17813 del 12/03/2019 (ns PG 40517 del 13/03/2019), integrata dalla nota Prot. n. 18576 del 14/03/2019 (ns PG 42054 del 15/03/2019).



Esaminata la documentazione relativa al Progetto di ampliamento di attività produttiva esistente comportante richiesta di variante urbanistica ai sensi dell'art. A14 bis LR 20/2000 per l'area sita in Faenza, Via Pasolini, loc. Granarolo Faentino, ditta FAM Srl

SI TRASMETTE

in ottemperanza alla DGR Emilia Romagna n. 1795/2016, la Relazione Istruttoria per gli atti di vostra competenza.

INTRODUZIONE

- Il Settore Territorio Sportello unico per le attività Produttive dell'Unione della Romagna Faentina con nota Prot. n. 17813 del 12/03/2019 (ns PG 40517 del 13/03/2019), ha convocato la conferenza dei servizi ed ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento in oggetto.
- con le successive note Prot. n. 18576 del 14/03/2019 (ns PG 42054 del 15/03/2019), Prot. n. 25017 del 08/04/2019 (ns PG 56328 del 08/04/2019) e Prot. n. 25113 del 08/04/2019 (ns PG 57200 del 08/04/2019), la documentazione di cui sopra è stata integrata.
- Il Settore Territorio Sportello unico per le attività Produttive dell'Unione della Romagna Faentina con nota Prot. n. 26996 del 15/04/2019 (ns PG 61606 del 16/04/2019), ha trasmesso il verbale della prima seduta di conferenza di servizi tenutasi il 09/04/2019 con allegate le note presentate dagli enti preposti.

In particolare si segnalano:

Soprintendenza Archeologica. Parere Prot. n. 3964 del 19/03/2019;

Unione della Romagna Faentina – Settore Polizia municipale. Parere Prot. n. 25660 del 10/04/2019.

- Il Settore Territorio – Sportello unico per le attività Produttive dell'Unione della Romagna Faentina con note Prot. n. 42424 e n. 42430 del 12/06/2019 (ns PG 93696 e 93700 del 13/06/2019), ha convocato la conferenza dei servizi ed ha trasmesso la documentazione aggiornata ed integrata relativa al procedimento in oggetto.

- Il Settore Territorio – Sportello unico per le attività Produttive dell'Unione della Romagna Faentina con nota Prot. n. 54593 del 18/07/2019 (ns PG 113823 del 18/07/2019), ha trasmesso il verbale della seconda seduta di conferenza di servizi tenutasi il 09/07/2019 con allegate le note presentate dagli enti preposti.

In particolare si segnalano:

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Parere Prot. n. 4653 del 28/05/2019; Comune di Faenza - Settore Lavori Pubblici. Parere del 28/06/2019.

CQAP. Parere espresso nella seduta n. 7 del 14/06/2019;

HERA spA – INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA Spa. Parere congiunto Prot. n. 68180 del`10/07/2019 e Prot. n. 22830 del 10/07/2019.

- II Settore Territorio Sportello unico per le attività Produttive dell'Unione della Romagna Faentina con nota Prot. n. 55257 del 19/07/2019 (ns PG 115036 del 22/07/2019), comunica l'avvio del procedimento di pubblicazione sul BURERT in data 07/08/2019.
- Il Settore Territorio Sportello unico per le attività Produttive dell'Unione della Romagna Faentina con nota Prot. n. 79825 del 10/10/2019 (ns PG 156732 del 11/10/2019), attesta che il progetto è stato è pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente per 60 giorni consecutivi, dal 07/08/2019 al 06/10/2019, dà inoltre atto che esaurito il periodo di pubblicazione non risultano agli atti presentate osservazioni.
- Il Settore Territorio Sportello unico per le attività Produttive dell'Unione della Romagna Faentina con nota Prot. n. 89352 del 15/11/2019 (ns PG 177128 del 18/11/2019), trasmette documentazione integrativa relativa al procedimento in oggetto.
- Il Settore Territorio Sportello unico per le attività Produttive dell'Unione della Romagna Faentina con nota Prot. n. 93828 del 03/12/2019 (ns PG 186564 del 04/12/2019), trasmette il parere integrativo pervenuto da HERA SpA Prot. n. 112952 del 02/12/2019.
- Il Settore Territorio Sportello unico per le attività Produttive dell'Unione della Romagna Faentina con nota Prot. n. 97533 del 16/12/2019 (ns PG 192819 del 16/12/2019), trasmette l'autorizzazione in deroga di RFI SpA Prot. n. 2879 del 04/06/2019.

- Il Settore Territorio – Sportello unico per le attività Produttive dell'Unione della Romagna Faentina con nota Prot. n. 96976 del 13/12/2019 (ns PG 193281 del 17/12/2019), trasmette il parere dell'ARPAE-Servizio Territoriale PG 95737 del 10/12/2019.

DESCRIZIONE della variante:

La variante urbanistica si riferisce all'area d'intervento sita in Granarolo Faentino via Pasolini censita al catasto terreni al Foglio n. 16 mappale 185/parte di proprietà della Ditta F.A.M. S.r.I.

Tale area attualmente è individuata nelle tavole del RUE come AMBITI SOTTOPOSTI A POC (ART. 32.5) che a sua volta fa riferimento alla SCHEDA N. 60 del P.R.G. - Area Fosso Vecchio 2 (GRANAROLO).

In base ai contenuti urbanistici di questa scheda, un intervento di nuova costruzione nell'area sopra citata, sarebbe attuabile solo tramite un Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica o Privata.

La modifica che si chiede di apportare agli attuali strumenti urbanisti consiste in una VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE AI SENSI DELL'ART.8 del DPR 160/2010 E ALL'ART. A-14 bis della L.R. 20/2000 ed ATTUARE UN INTERVENTO DIRETTO senza la cessione di aree pubbliche. (superficie dell'area interessata mq 12.320).

Non è in ipotesi l'utilizzo o l'esecuzione di opere di urbanizzazione nella restante area del mappale 185 (mq 11.720) e nel mappale 186 (mq 1770) facenti parte della Scheda n. 60 di P.R.G.

DESCRIZIONE del Progetto in oggetto:

Per soddisfare le richieste di mercato la Ditta F.A.M. S.r.I. ha necessità di aumentare la produzione di prodotti derivati dalla fusione di alluminio.

La Ditta F.A.M ha pensato di ampliare l'attuale insediamento produttivo tramite l'esecuzione di un nuovo capannone in ampliamento a quello esistente.

Il progetto prevede la realizzazione di un deposito di prodotti finiti, semifiniti e minuteria in un'area già classificata come produttiva mista di nuovo impianto.

Visto che la proprietà dell'area adiacente (mapp. 185) è la stessa dell'attuale fonderia, ai fini espansionistici verrà utilizzata solo una fascia di terreno di larghezza di circa ml. 67 che va dallo scolo Rio Fantino alla linea ferroviaria Lugo – Faenza.

La F.A.M. oltre che ampliare il capannone ha pensato di realizzare nel nuovo intervento, un insieme di opere di urbanizzazione private quali un parcheggio di mq. 1.400, un nuovo accesso carrabile dalla via Pasolini e relativa strada di penetrazione privata e area di manovra dei camion, aree verdi adibite a cassa di laminazione e a piantumazione di alberi a foglia caduca e cespugli vari.

È previsto quindi il tombinamento di un tratto dello scolo Rio Fantino con realizzazione di un passo carrabile sulla via Pasolini nella fascia di rispetto del canale Fosso Vecchio.

Il nuovo insieme produttivo verrà schermato su tutti i lati da alberi di alto fusto che si integrano perfettamente con le alberature esistenti sui lati del Canale Naviglio Zanelli.

Tutte queste opere di urbanizzazione sono private senza la cessione di aree pubbliche, per cui le successive opere di manutenzione saranno a carico totale della F.A.M.

CRITICITÀ presenti per il Progetto in oggetto:

L'area del futuro ampliamento come ambito per nuovi insediamenti produttivi comunali PRG (Art. 5.2).

L'area in esame appartiene al territorio pianificato; è tutelata per la presenza di un corso d'acqua (Art. 10.6 PSCA). Parte della fascia interessata dall'ampliamento è classificata come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 10.10 PSCA).

L'area è classificata come zona di tutela dell'impianto storico della centuriazione (Art. 11.3 PSCA); è indicata la presenza di un edificio di valore culturale-testimoniale (Art. 11.6 e 11.7).

Nell'area è indicata la presenza di un canale principale di 10 m (Art. 12.2 PSCA).

L'area è in parte classificata come centro abitato (Art. 13.2 PSCA); è indicata la presenza di una fascia di asservimento dell'acquedotto di 4,5 m (Art. 13.6 PSCA).

L'area è classificata come potenzialmente idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti se previsto dalla pianificazione vigente. La variante in oggetto non prevede l'insediamento di questo tipo di attività nell'area.



L'area oggetto di ampliamento è classificata come ambito del territorio urbanizzabile già pianificato, pertanto già previsto e classificato come nuovo insediamento produttivo comunale.

L'ampliamento previsto sarà realizzato in un'area in continuità con l'impianto esistente, in un'area idonea dal punto di vista urbanistico.

L'area non presenta vincoli dal punto di vista naturalistico e storico-culturale.

L'area non presenta ambiti di tutela tali da impedire l'attuazione della variante.

La variante non modifica gli ambiti di tutela esistenti.

ANALISI per la sostenibilità della previsione:

Suolo:

Un aspetto legato all'attuazione del Progetto è il consumo di suolo. Il comparto allo stato attuale risulta piantumato con erba spontanea. L'attuazione del Progetto Urbanistico comporterà l'impermeabilizzazione di parte dello stesso.

La permeabilità dell'area viene garantita dalla previsione di aree verdi e fasce alberate.

Rischio idraulico:

L'area non è soggetta a rischio idraulico.

Smaltimento acque:

Nello stato di progetto, le acque di seconda pioggia (meteoriche non contaminate) sono convogliate in acque superficiali del Consorzio di Bonifica, nel Rio Fantino.

RETE ACQUE METEORICHE: Le acque di prima pioggia del piazzale saranno convogliate in vasca di raccolta di sedimentazione e di disoleazione. Da qui, saranno convogliate alla rete fognaria delle acque nere presente sul lato degli uffici del complesso produttivo esistente che, a sua volta, si innesta nella fognatura delle acque miste esistente su via Pasolini (il cui recapito finale è l'impianto di depurazione).

RETE ACQUE BIANCHE: La rete fognaria di raccolta e convogliamento delle acque bianche, andrà a scolare in direzione della Via Pasolini nel tratto dello scolo Rio Fantino che sarà tombinato. Le acque meteoriche del tetto del capannone, del piazzale, del parcheggio, della strada, in caso di grosse quantità di pioggia, saranno convogliate alla cassa di laminazione e successivamente allo scolo consorzile Rio Fantino.

SISTEMA DI LAMINAZIONE: Il progetto prevede il rispetto dell'invarianza idraulica attraverso al realizzazione di una opportunamente dimensionata cassa di laminazione

RETE ACQUE NERE: Data la natura dell'intervento in oggetto e la presenza di servizi nello stabilimento esistente, non è prevista una rete di acque nere.

Emissioni in atmosfera, mobilità e traffico indotto:

Non è prevista la realizzazione di nuovi punti di emissione in atmosfera e una variazione quali/quantitativa delle emissioni in atmosfera esistenti ed autorizzate.

L'ampliamento dello stabilimento non produrrà un incremento del traffico indotto, dato che è finalizzato al miglioramento della logistica e non ad un incremento della produzione.

Non viene quindi prodotto un peggioramento della qualità dell'aria.

Inquinamento acustico:

Non è prevista l'installazione di alcuna sorgente sonora. È previsto l'adeguamento della zonizzazione acustica per l'area, in virtù della sua nuova destinazione d'uso.

Produzione di rifiuti:

Non è prevista una variazione significativa nella produzione di rifiuti.

Consumi di risorse:

Nel ciclo produttivo non è previsto l'utilizzo di acqua e nel nuovo capannone non sono previsti dei servizi igienici, in quanto sufficienti quelli esistenti.

È previsto l'accumulo in vasca dedicata e il riutilizzo delle acque meteoriche per l'irrigazione degli alberi e degli arbusti di prevista piantumazione e per l'eventuale innaffiamento delle aree verdi. I consumi energetici derivanti dall'ampliamento di progetto saranno poco significativi e comunque compensati dall'installazione di impianto fotovoltaico nella copertura del capannone, sul lato ferrovia.

Area verde:

Saranno realizzate fasce verdi di schermatura e filtro con alberi ad alto fusto su tutti i lati ed area verde all'interno dell'area di ampliamento dell'attività. Il progetto prevede la piantumazione di n. 148 alberi ad alto fusto e di ml. 310 di siepe autoctona, anche al fine di creare una schermatura.

Ulteriori CONSIDERAZIONI:

CONSIDERATO quanto dichiarato dalla ditta F.A.M. S.r.I., ossia:

- il capannone in previsione sarà adibito esclusivamente a deposito prodotti finiti e/o semilavorati;
- l'utilizzo dei locali non prevede la presenza continuativa di personale;
- non è previsto l'inserimento di nuovi punti di emissione;
- l'ampliamento dello stabilimento servirà per il miglioramento della logistica, non per un incremento della produzione.

CONSIDERATI complessivamente i contenuti dei pareri dei soggetti con competenza ambientale e le prescrizioni/condizioni/osservazioni in essi contenute.

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dagli interventi previsti dal Progetto in oggetto, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il Progetto.

ESITO:

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat:

si propone la formulazione del PARERE MOTIVATO POSITIVO

per il Progetto di ampliamento di attività produttiva esistente comportante richiesta di variante urbanistica ai sensi dell'art. A14 bis LR 20/2000 per l'area sita in Faenza, Via Pasolini, loc. Granarolo Faentino, ditta FAM Srl, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e smi, dalla L.R. 20/2000, dalla DGR Emilia Romagna 1795/2016 e dalla L.R. 24/2017.

La procedura avviata per il Progetto in oggetto potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente, e con riferimento ai disposti del D.Lgs. 152/06 e smi, nel rispetto delle prescrizioni presenti nei Rapporti Ambientali, nei pareri formulati dai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione ambientale, subordinata all'ottemperanza di quelle prescrizioni che possono essere attuate solo nelle fasi successive al presente procedimento.

Per questo si indicano le seguenti raccomandazioni:

- Dovranno essere attuate tutte le prescrizioni indicate nei pareri/Nulla Osta espressi dai vari Enti coinvolti nel procedimento in oggetto.
- 2. Dovrà essere presentata domanda di modifica sostanziale all'AUA vigente.
- 3. Dovrà essere soddisfatto il principio dell'invarianza idraulica, attraverso l'esecuzione di volumi compensativi d'invaso.
- 4. Per gli eventuali lavori di messa in quota, dovrà essere utilizzato materiale idoneo e compatibile per caratteristiche chimico-fisiche con la destinazione d'uso del sito.
- 5. Dal punto di vista dell'acustica, le previsioni dovranno essere compatibili e dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e gli eventuali interventi di mitigazione tali da garantire il rispetto dei livelli di rumore ammessi per l'area e per i ricettori sensibili esposti (definiti dalla



- normativa vigente) sia assoluti che differenziali. Si deve tener conto delle indicazioni che ARPAE-SSA ha prodotto su tale materia.
- 6. Dal punto di vista dell'efficientamento energetico, gli edifici dovranno almeno rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente sia per la tipologia di materiale di costruzione utilizzato che per l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili.
- 7. Per quanto riguarda i tetti dei capannoni dovrà essere rispettato quanto previsto dalla normativa in merito alla riflettanza e ai criteri minimi ambientali delle nuove costruzioni.

 A livello legislativo italiano, tramite il Decreto del 11 gennaio 2017 (GU n.23 del 28-1-2017), Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha stabilito l'adozione dei criteri ambientali minimi per l'edilizia (CAM), allineandosi così alle strategie di tutela ambientale già diffuse a livello internazionale. Per quanto riguarda l'SRI, nella sezione 2.2.6 relativa alla "Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico", per le superfici impermeabili è previsto l'uso di materiali ad alto indice di riflessione solare come segue:
 - Per le superfici esterne (es. percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, piste ciclabili etc.) un indice SRI ≥ 29.
 - Per le coperture deve essere privilegiato l'impiego di coperture a tetto giardino (verdi); in caso di coperture non verdi, i materiali impiegati devono garantire un indice SRI di almeno 29, nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di almeno 76, per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%.
- 8. Per le aree verdi di previsione, in aggiunta a quanto già previsto si raccomanda di prevedere la piantumazione di alberature idonee all'assorbimento della CO2 e di emissioni inquinati così da incrementare l'apporto compensativo nel bilancio emissivo.

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In riferimento alla richiesta del Comune di Faenza (Fascicolo 07-04-02 2019/3/0), relativa alla Variante di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Servizio

VISTO

la Relazione Geologica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità della Variante con le condizioni geomorfologiche del terri-torio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle pre-visioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di proget-tazione esecutiva:

1: dovrà essere verificata la esistenza di paleomorfologie sepolte, di depositi di palude e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;

2: nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;

3: va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adequato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva delle opere in progetto: la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo: il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti: andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adequati a farvi fronte; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

4: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;

5: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui indicata come C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;

6: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esi-stenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;

7: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione amax ade-guata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione e perché sono già stati individuati alcuni strati liquefacibili; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune



considerazioni sul rischio di liquefazione; le relative prove geognostiche dovranno essere CPTU e/o CPTE che, da indagini recenti, sono risultate più cautelative delle CPT;

8: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;

9: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magni-tudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dalla Variante;

10: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;

11: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;

12: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi degli artt.33 e 34 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

PROPONE

- 1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A14 bis L.R. 20/2000 e s.m.i., riguardante il progetto di ampliamento di attività produttiva esistente da realizzarsi in un'area sita in Faenza, Via Pasolini, loc. Granarolo Faentino;
- 2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A14 bis L.R. 20/2000 e s.m.i., riguardante il progetto di ampliamento di attività produttiva esistente da realizzarsi in un'area sita in Faenza, Via Pasolini, loc. Granarolo Faentino. Il presente parere è subordinato all'ottemperanza delle "raccomandazioni" di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE SAC Ravenna con nota ns. PG 1969 del 24.01.2020 e riportate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione;
- 3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione;

- 4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
- 5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina;
- 6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rispetto dei termini di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi indetta dall'Unione della Romagna Faentina.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (ARCH. FABIO POGGIQLI)



Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 120/2020

OGGETTO: F.A.M. S.R.L. - PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE

COMPORTANTE RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. A14 BIS LR 20/2000 PER L'AREA SITA IN FAENZA, VIA PASOLINI, LOC. GRANAROLO FAENTINO.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 29/01/2020

IL DIRIGENTE del SETTORE NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia N. 9 DEL 30/01/2020

OGGETTO: F.A.M. S.R.L. - PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE COMPORTANTE RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. A14 BIS LR 20/2000 PER L'AREA SITA IN FAENZA, VIA PASOLINI, LOC. GRANAROLO FAENTINO.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 31/01/2020

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)